



PRODUZIONE
 Compressori per azoto elio argon
 Aria essiccata
 Miscele respirabili
 Soluzioni personalizzate per impianti aria respirabile
 Ossigeno aria azoto elio argon



CONTRATTO DI NOLEGGIO

La BTATECNOLOGIE SrLs (P.I.06902620480; CCIAA Firenze, (R E A FI664897) con sede legale in Signa (FI), via Nuova n° 40 (Tel. 055 3895761;; PEC (info@pec.btatecnologie.com), in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor Barnini Franco Riccardo (C.F. BRNFNC53E06D612Y), di seguito definita anche "locatrice" - da una parte

E la
 (P.I.; CCIAA, Reg. Imprese)
 con sede legale in, via
 (Tel., Fax);
 PEC, in persona del legale rappresentante pro tempore,
 Sig. (C.F.....), di seguito definita anche "locataria"

- dall'altra parte

[oppure
 la Associazione
 (P.I.; CCIAA, Reg. Imprese)
 con sede legale in, via (Tel., Fax);
 PEC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
 (C.F.....), il quale si obbliga anche in proprio, di seguito definita anche "locataria" - dall'altra parte]

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Noleggio – Stato, caratteristiche e valore del bene

La Locatrice noleggia alla Locataria il bene mobile di seguito descritto:

.....

 completo di relativo manuale di uso e manutenzione.

Le Parti danno atto che il bene in oggetto ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Portata: ___ L/min -
- Pressione di esercizio: 225 Bar - ____
- Giri/min unità pompante: _____
- Motorizzazione: _____
- Potenza installata: ___ Kw
- Telaio: Acciaio verniciato con resina epossidica
- Separatori di condensa: 2 interstadio, 1 finale

Sistema filtrante: _____ a carbone attivo e setaccio molecolare

Valvole di sicurezza: 3 interstadio, 2 finale

Tubi raffreddamento interstadio e finale: Acciaio inox

Aria respirabile: DIN 3188 EN 12021 CGA E.

Le parti concordemente stimano il valore del bene in Euro

Art. 2 - Proprietà del bene – Gradimento del bene

La Locatrice garantisce di essere piena ed esclusiva proprietaria del bene noleggiato e che esso si trova nel normale stato di funzionamento e manutenzione, idoneo all'uso proprio come specificato nell'allegato manuale di istruzioni ed esente da vizi.

La Locataria dichiara di aver già visionato il bene noleggiato e/o comunque di conoscerne le specifiche tecniche come sopra indicate e le modalità di utilizzo, nonché di averlo trovato di proprio gradimento ed idoneo all'uso previsto dal manuale.

Art. 3 - Consegna ed accettazione del bene

La Locatrice spedisce il bene alla Locataria contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto presso **(LUOGO DESTINAZIONE BENE)**, a mezzo corriere (BARTOLINI S.P.A.) in porto franco o assegnato, utilizzando un imballo speciale per la sua salvaguardia.

Le Parti concordano espressamente che:

- in deroga alle previsioni normative, la Locataria è pienamente responsabile del trasporto e di ogni rischio ad esso connesso;

- la Locataria sosterrà le spese relative al trasporto.

Nel caso in cui al momento della consegna del bene noleggiato, esso appaia danneggiato esternamente o comunque manifesti danni visibili, la Locataria si obbliga ad apporre la scritta “**si accetta la consegna con riserva di eventuali danni**” nello spazio apposito per le annotazioni sulla ricevuta rilasciata dallo spedizioniere, nonché ad inviarne copia (PEC- FAX) alla Locatrice **entro 2 g.g.**; ciò al fine di consentire alla Locatrice di attivare la procedura assicurativa.

Le Parti concordemente stabiliscono che altrimenti la Locataria resterà responsabile dei danni al bene noleggiato; la Locataria resterà comunque responsabile dei danni al bene noleggiato non coperti dalla polizza assicurativa del trasportatore.

La Locataria si impegna inoltre a comunicare per iscritto (PEC- FAX) alla Locatrice entro e non oltre 10 giorni dalla consegna del bene eventuali contestazioni circa lo stato e/o il funzionamento del bene; dopo tale termine il bene sarà considerato accettato. [Nel caso di effettivo malfunzionamento del bene noleggiato, denunciato dalla Locataria entro il termine, la Locatrice provvederà, se possibile, alla riparazione o alla sostituzione del bene; altrimenti il contratto si risolverà di diritto senza produrre effetto alcuno anche in ordine ad eventuali danni lamentati dalle Parti, etc..]

Art. 4 - Durata- Rinnovo – Disdetta – Restituzione - Penale

Il presente contratto ha durata annuale (dal al) e si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

La Parte che intende non rinnovare il presente contratto dovrà comunicarne all'altra Parte la sua disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.

La Locataria, entro 15 giorni dal termine del contratto, dovrà riconsegnare il bene noleggiato, a propria cura e spese, presso la sede della Locatrice, funzionante e comunque nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto (fatto salvo il normale deperimento d'uso).

Nel caso in cui il bene noleggiato risulti danneggiato al momento della sua restituzione, la Locatrice si impegna inoltre a comunicare per iscritto (PEC- FAX) alla Locataria entro e non oltre 10 giorni dalla riconsegna del bene eventuali contestazioni circa lo stato e/o il funzionamento del bene; dopo tale termine il bene sarà considerato accettato. Nel caso di effettivo danneggiamento del bene restituito, la Locataria sopporterà i relativi costi di riparazione che saranno indicati dalla Locatrice, provvedendo al pagamento degli stessi entro 15 giorni dalla richiesta.

La Locataria si obbliga a corrispondere alla Locatrice una penale:

a) *pari ad Euro ...30,00... al giorno in caso di ritardata consegna del bene;*

b) *pari ad Euro (VALORE DI STIMA DEL BENE) in caso di mancata riconsegna del bene, da qualsiasi causa essa sia determinata anche non imputabile alla Locataria (perdita, furto, etc.);*

ciò fatto salvo il maggior danno e fermo restando che la Locatrice potrà comunque esperire ogni azione idonea, necessaria alla tutela dei propri diritti in relazione al presente contratto e/o al bene noleggiato.

Art. 5 – Corrispettivo

Le Parti stabiliscono che il canone annuale per il noleggio del bene:

a) *per il primo anno è pari ad Euro, da corrispondersi secondo le modalità di pagamento indicate nel preventivo “BTA” n° del, accettato dalla Locataria (All.to 1);*

b) *per gli anni successivi è pari al canone di cui sopra, rivalutato dell'Indice ISTAT maggiorato del 3%, da corrispondersi entro 15 giorni dalla data di rinnovo.*

Tale canone è dovuto per intero anche nel caso in cui il contratto per qualsiasi motivo si risolva anticipatamente (art. 10) e/o la Locataria non intenda più servirsi del bene noleggiato e/o comunque cessi di utilizzarlo per qualsiasi ragione, anche indipendente dalla sua volontà.

La Locataria inoltre si obbliga a rimborsare alla Locatrice le spese di trasporto relative alla consegna del bene (art. 3 tali spese verranno conteggiate e addebitate), unitamente al pagamento del primo canone di noleggio.

Le Parti concordano che nel caso di ritardo nel pagamento del canone e/o di ogni altro importo dovuto ai sensi del presente contratto, saranno imputati alla Locataria gli interessi di mora calcolati in base al D.Lgs. 9.10.2002, n° 231.

Art. 6 - Obblighi della Locataria

La Locataria, in relazione al bene noleggiato, si obbliga a:

- utilizzarlo, conservarlo e custodirlo con la massima cura e diligenza;*
- non destinarlo ad altri usi che non siano quelli propri specificati nel manuale d'uso;*
- non cederlo, sublocarlo, darlo in uso, etc. né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, a terzi, neppure temporaneamente;*
- provvedere a propria cura e spese alla sua corretta manutenzione ordinaria: in particolare effettuando regolarmente (e comunque secondo quanto indicato dal manuale d'uso) la sostituzione del filtro finale con setaccio molecolare e carbone attivo, il controllo del livello dell'olio e degli eventuali rabbocchi necessari al ripristino del livello corretto, la sostituzione dell'olio, del filtro di aspirazione, etc.;*
- informare immediatamente la Locatrice in caso di cambio di collocazione del bene rispetto al luogo di consegna;*
- ove prevista, solo con l'autorizzazione da parte della Locatrice, effettuare piccoli interventi di manutenzione con il supporto tecnico della Locatrice.*
- consentirne l'ispezione alla Locatrice, senza obbligo di preavviso;*
- informare immediatamente la Locatrice in caso di guasti, rotture, malfunzionamenti, etc.;*
- **che provvederà** a ripararlo tempestivamente, a propria cura e spese, presso il Centro Manutenzione indicato dalla stessa Locatrice;*
- informare immediatamente la Locatrice della necessità di manutenzione straordinaria (come da successivo art. 7);*
- riconsegnarlo alla Locatrice alla scadenza del contratto e/o in occasione delle manutenzioni straordinarie presso la sede di quest'ultima, utilizzando sempre l'imballo originale di consegna o uno equivalente idoneo a garantirne la sicurezza.*
- mantenerlo libero da qualsiasi onere, pegno o gravame (compresi pignoramenti e sequestri), atti pregiudizievoli dei diritti della Locatrice, etc., nonché, nel caso, a risarcire i danni e/o rimborsare le spese che ne derivino alla stessa Locatrice.*
- informare prontamente la Locatrice di ogni eventuale azione di terzi nei confronti dello stesso bene nonché, nel caso, a risarcire i danni e/o rimborsare le spese che ne derivino alla stessa Locatrice per la tutela dei propri diritti;*
- rispondere dei danni che esso dovesse causare a terzi, a cose e/o alla stessa Locataria per un suo uso improprio o non corretto.*

Art. 7 - Obblighi della Locatrice

La Locatrice, in relazione al bene noleggiato, si obbliga a:

- intervenire entro giorni 10 dalla comunicazione di guasti, rotture, malfunzionamenti, etc. da parte della Locataria per la loro verifica e riparazione, da effettuarsi comunque a cura e spese della stessa Locataria;*

- effettuare, entro giorni dalla chiamata - con preavviso di 30 giorni a carico della Locataria - la manutenzione straordinaria presso la sede della Locatrice o della Locataria, che si renda necessaria per il raggiungimento delle ore di funzionamento del bene noleggiato, come da programma sottostante:

<i>TABELLA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATTA</i>		
<i>VENTO A ORE _____</i>	<i>VENTO A ORE _____</i>	<i>VENTO A ORE _____</i>
<i>VENTO A ORE _____</i>	<i>VENTO A ORE _____</i>	<i>VENTO A ORE _____</i>

Art. 8 – Sostituzione del bene noleggiato

La Locatrice ha sempre la facoltà di provvedere, in caso di necessità (periodi di manutenzione, guasti, rotture, etc. del bene) alla sostituzione, anche temporanea, del bene noleggiato a propria cura e spese con altro avente le stesse caratteristiche tecniche individuate nell'art. 1.

Art. 9 – Esclusioni dal contratto di noleggio – Responsabilità verso terzi

Le Parti stabiliscono espressamente che non sono compresi nel canone di locazione i costi dell'eventuale fornitura di materiale accessorio, delle parti di ricambio nonché delle riparazioni effettuate al di fuori della manutenzione straordinaria, etc..

Le Parti stabiliscono espressamente che la Locataria sarà responsabile dei danni provocati a terzi, a cose e/o alla stessa Locataria per uso improprio o non corretto del bene.

Art. 10 - Recesso Risoluzione - Inadempimento – Penale

Le Parti stabiliscono che sono, in ogni caso, causa di risoluzione immediata del contratto: la variazione di oggetto e/o ragione sociale, il fallimento, la richiesta di ammissione ad una procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata e/o di qualsiasi altra procedura concorsuale, l'estinzione ex art. 27 C.C., la trasformazione ex art. 28 C.C. o comunque lo scioglimento e/o la cessazione di attività delle Parti nonchè, la violazione degli obblighi contrattuali stabiliti, considerati tutti egualmente rilevanti.

Nel caso di risoluzione immediata, da comunicarsi per iscritto (PEC- FAX) all'altra Parte, la Locataria dovrà immediatamente riconsegnare alla Locatrice il bene noleggiato secondo le modalità già specificate (artt. 4, 6); ciò fatto salvo quanto già previsto in ordine al canone di locazione (art. 5).

Art. 11 - Cessione del contratto

La Locataria non potrà cedere a terzi, neanche in via temporanea, né il presente contratto né alcun diritto nascente da esso, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto della Locatrice.

Art. 12 - Riservatezza – Privacy

Le Parti si obbligano permanentemente a non divulgare od utilizzare per nessuna finalità diversa da quella prevista nel presente contratto, nonché a proteggere con ogni adeguato strumento, le informazioni, i dati, le notizie e/o i documenti (cartacei e non), pure non riservati e/o segreti dei quali verranno a conoscenza in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

Le Parti si obbligano inoltre a far osservare tale dovere di segretezza anche ai propri dipendenti, collaboratori anche occasionali, soci d'opera, soci, associati, consulenti, incaricati, amministratori, etc., rimanendo direttamente responsabile per ogni violazione, anche ai sensi e per effetti di cui all'art. 2049 C.C..

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali ai fini contabili ed amministrativi, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03.

Art. 13 - Patti Contrattuali – Legge Applicabile

Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due Parti non corrispondente ad una o più delle clausole contrattuali non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto di entrambe le parti di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

Gli eventuali patti aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto dovranno essere stipulati in forma scritta.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile (artt. 1571 e ss. C.C.).

Art. 14 - Registrazione

La registrazione del presente contratto sarà eseguita solo in caso di uso e la relativa spesa resterà a totale carico della parte che ne avrà dato causa.

Art. 15 - Foro Competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine al presente contratto, il Foro competente in via esclusiva ed inderogabile è quello di Firenze.

Art. 16 – Comunicazioni

Ogni comunicazione prevista nel presente contratto dovrà essere inviata mediante raccomandata PEC / FAX al domicilio come in atti; le parti si impegnano inoltre a comunicare immediatamente eventuali modifiche di sede, legale rappresentanza, ragione e/o oggetto sociale, status giuridico, etc..

ALLEGATI – da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente atto e sottoscritti a parte:

1) preventivo BTA n°

Luogo, data

BTATecnologie SrLs

Letto confermato e sottoscritto

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16).

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

BTATecnologie SrLs
